

Normativa

Importazioni di prodotti siderurgici: dal 1° ottobre 2026 obbligo di prova del Paese di fusione e colata dell'acciaio

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 31 agosto 2026 il **regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963** della Commissione, del 28 agosto 2026, che definisce le prove che gli importatori devono fornire per comprovare il **Paese di fusione e colata** (c.d. *melt and pour*) di taluni prodotti siderurgici. Il provvedimento è adottato in attuazione del **regolamento (UE) 2026/1384**, che dal 1° luglio 2026 ha sostituito le precedenti misure di salvaguardia con un sistema di contingenti tariffari e un dazio fuori contingente del 50%, e si applica a decorrere dal **1° ottobre 2026**.

L'obbligo riguarda i prodotti siderurgici elencati nell'**allegato I** del regolamento (UE) 2026/1384 (28 categorie riconducibili ai capitoli 72 e 73 della nomenclatura combinata): per la loro immissione in libera pratica occorrerà dichiarare alle autorità doganali, tramite gli appositi **codici TARIC**, il Paese in cui il ferro o l'acciaio grezzo è stato inizialmente prodotto allo stato liquido e colato nel suo primo stato solido, compresa la rifusione dei rottami. Si tratta di un'informazione distinta dall'origine non preferenziale del prodotto finito: in assenza di dichiarazione supportata da prove verificabili e adeguate, l'importazione viene rifiutata dalle autorità doganali.

La prova principale è costituita dal **certificato del produttore** (*mill test certificate*), che deve indicare il Paese di fusione e colata e il **numero di colata** (*heat number*) dell'acciaio importato. Qualora il certificato non contenga una delle due informazioni, le autorità doganali potranno accettare, a titolo integrativo, una serie di documenti tassativamente elencati: fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, clausole contenute in ordini di acquisto o contratti eseguiti, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori, documenti di contabilità analitica e di produzione, documenti doganali del paese esportatore, corrispondenza commerciale e descrizioni di prodotto.

È previsto un **periodo transitorio**: fino al **30 settembre 2027**: in mancanza del Mill Test Certificate, o in via integrativa, è possibile utilizzare altri documenti commerciali idonei a identificare il Paese di fusione e colata e il numero di colata (fatture, documenti di consegna, contratti, dichiarazioni dei fornitori). Dal **1° ottobre 2027**, il Mill Test Certificate diventerà il documento esclusivo di riferimento, e gli altri documenti commerciali potranno valere solo a titolo complementare.

I dati così raccolti saranno utilizzati dalla Commissione, a decorrere dal 1° ottobre 2027, anche ai fini della ripartizione per Paese dei contingenti tariffari.

Fonti: eur-lex.europa.eu – 31 agosto 2026
policy.trade.ec.europa.eu – 31 agosto 2026